



# COMUNE DI ORCIANO PISANO

(Provincia di Pisa)

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero **5** del **15/03/2017**

**OGGETTO: ALIQUOTE E DETRAZIONI DELLA COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). ANNO 2017. CONFERMA.**

L'anno duemiladiciassette, addì quindici del mese di Marzo alle ore 21:00, presso la sala consiliare "Don A. Carpita", convocata nei modi di legge si è riunito in prima convocazione in seduta ordinaria il Consiglio Comunale.

Alla discussione del punto all'ordine del giorno in oggetto risultano:

Cognome Nome	Carica	Presenti	Assenti
MENCI GIULIANA	Presidente del Consiglio	X	
MOGRE GIOVANNI LUIGI	Consigliere	X	
GRECHI ENRICO	Consigliere	X	
BARSOTTI SIMONE	Consigliere		X
BENETTI VERONICA	Consigliere	X	
BIGAZZI MARTINA	Consigliere	X	
ANDREONI ROBERTO	Consigliere	X	
PEDRAZZI CLAUDIO	Consigliere	X	
MENICUCCI MARCO	Consigliere	X	
NICCOLINI FRANCESCO	Consigliere	X	
DACOMO FRANCA MARIA	Consigliere	X	
<b>Presenti - Assenti</b>		<b>10</b>	<b>1</b>

Presiede la Seduta Il Sindaco Giuliana Menci

Assiste alla Seduta Il Segretario Comunale Dott.ssa Ilaria Luciano

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con l'art. 1, commi da 639 a 704, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), così come modificato dal D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

ATTESO che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria), componente patrimoniale, dovuta dal proprietario o titolare di altro diritto reale su immobili, escluse le abitazioni principali;
- TASI (tributo servizi indivisibili), componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per la copertura dei servizi indivisibili comunali;
- TARI (tributo servizio rifiuti), componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

CONSIDERATO che:

- con deliberazione C.C. n. 9 del 19.5.2014, esecutiva, è stato approvato il Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), in ciascuna delle sue tre componenti IMU, TARI e TASI;
- con deliberazione C.C. n. 6 del 31.3.2016, esecutiva, sono state approvate le modifiche ed integrazioni al Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), in ciascuna delle sue tre componenti IMU, TARI e TASI;
- il regolamento, laddove, comunque, anche nel corso dell'anno 2017, venisse ad essere in contrasto con successive modifiche legislative alla disciplina della IUC, è da ritenersi adeguato a quest'ultime;

VISTA la Legge di stabilità 2016, legge 28 dicembre 2015, n. 208 che introduce, all'art. 1, comma 26, la sospensione di eventuali aumenti di tributi e addizionali, con parziale eccezione per la TARI: *«Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015 [...]. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il pre-dissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.»*

VISTA la Legge di Bilancio 2017, legge 11 dicembre 2016, n. 232 che, all'art. 1, comma 42, prevede la proroga al 2017 di eventuali aumenti di tributi ed addizionali, ad eccezione della TARI: *«All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 26, le parole: «per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2016 e 2017»; b) al comma 28, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2017, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016»»;*

CONSIDERATO che, con riferimento al tributo per i servizi indivisibili (TASI), l'art. 1, comma 669, della legge 147/13, così come modificato dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, prevede che il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definita ai fini dell'IMU, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

ATTESO che:

- l'art. 1, comma 675, della legge 147/13 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;
- l'art. 1, commi 676 e 677, della legge 147/13, prevede che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e che, per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille, salvo la possibilità di aumento di tali limiti fino allo 0,8 per mille a determinate condizioni indicate dall'art. 1, comma 677, della stessa legge 147/13, così come modificato dall'art. 1, comma 28, della legge 208/15;
- l'art. 1, comma 677, della legge 147/13 dispone che, nella determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- l'art. 1, comma 678, della legge 147/13 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 201/11, convertito in legge 214/13, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;
- l'art. 1, comma 14, lett. c, della legge 208/15 prevede che *“al comma 678 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento»;*
- l'art. 1, comma 681, della legge 147/13 prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta,

CONSIDERATO che, sempre nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 682, della legge 147/13 prevede che, con norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l'applicazione del tributo, con particolare riferimento all'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

RICHIAMATO il regolamento applicativo della IUC ed in particolare per la parte che qui interessa, l'art. 58;

ESAMINATA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 3/DF del 18/05/2012, la quale evidenzia che *“il Comune,..., nell'esercizio della sua autonomia regolamentare, può esclusivamente manovrare le aliquote, differenziandole sia nell'ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all'interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie. Si deve, comunque, sottolineare che la manovrabilità delle aliquote deve essere sempre esercitata nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione”;*

RILEVATO che nel bilancio di previsione sono presenti i seguenti servizi indivisibili:

- a) pubblica illuminazione;
- b) manutenzione della viabilità e della segnaletica stradale;
- c) manutenzione e gestione del territorio, del verde e dell'ambiente;
- d) polizia municipale
- e) protezione civile
- f) tutela degli edifici e del patrimonio istituzionale
- g) servizi demografici
- h) servizi cimiteriali
- i) gestione delle scuole

SOTTOLINEATA come il gettito del tributo non possa essere superiore alla sommatoria dei costi previsti per i servizi indivisibili;

RITENUTO opportuno, anche in considerazione delle nuove esenzioni previste dalla legge 208/15 e dal blocco tariffario, determinare, per l'anno 2017 i servizi indivisibili prestati che s'intende coprire, in parte, con il gettito TASI:

<b>SERVIZI INDIVISIBILI</b>	<b>COSTI DA COPRIRE CON LA TASI (in euro)</b>
Illuminazione pubblica	6.000,00

CONSIDERATO la normativa vigente non prevede alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 così come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 448/01 dispone che "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento".

VISTO che il D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito in legge 27 febbraio 2017, n. 19, ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2017-2019 al 31 marzo 2017;

VISTI i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b), del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 213;

CON n. 6 voti favorevoli più il Sindaco e n. 3 astenuti (Menicucci Marco, Niccolini Francesco, Dacomo Franca Maria) resi in forma palese da n. 9 Consiglieri più il Sindaco presenti e n. 6 Consiglieri più il Sindaco votanti,

## **DELIBERA**

- 1) di confermare, per l'anno 2017, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le sotto indicate aliquote della TASI, già approvate, per l'anno 2015, con deliberazione C.C. 29 del 30.7.2015 e confermate nell'anno 2016 con deliberazione C.C. n. 8 del 31.3.2016:

<b>Fattispecie</b>	<b>Aliquota</b>
Abitazione principale (qualsiasi categoria) e relative pertinenze	2.00 per mille
Fabbricati rurali strumentali	1.00 per mille
Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e purché essi non siano locati nel corso dell'anno	1.00 per mille
Altri fabbricati	0.00 per mille
Fabbricati produttivi categoria D	0.00 per mille
Aree fabbricabili	0.00 per mille

- 2) di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68,
- 3) di non stabilire alcuna detrazione per le fattispecie imponibili ai fini TASI;
- 4) di individuare, per l'anno 2017 i servizi indivisibili prestati che s'intende coprire, in parte, con il gettito TASI:

<i>SERVIZI INDIVISIBILI</i>	<i>COSTI DA COPRIRE CON LA TASI (in euro)</i>
Illuminazione pubblica	6.000,00

- 5) di dare atto che le aliquote e detrazioni TASI come sopra stabilite sono da ritenersi vigenti per l'anno 2017, nonché, in assenza di adozione di nuova deliberazione, anche per le annualità successive, sulla base del disposto dell'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- 6) di delegare il Responsabile del Servizio Tributi, D.ssa Alba Rubechini, a trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, in via telematica, entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Inoltre,

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

con autonoma e separata votazione, con n. 6 voti favorevoli più il Sindaco e n. 3 astenuti (Menicucci Marco, Niccolini Francesco, Dacomo Franca Maria) resi in forma palese da n. 9 Consiglieri più il Sindaco presenti e n. 6 Consiglieri più il Sindaco votanti,

## **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, vista l'urgenza.

Il presente verbale è stato approvato e di seguito sottoscritto

Il Sindaco  
Giuliana Menci

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Ilaria Luciano